

Agricoltura - credito – Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9959 del 20/04/2017

Cooperative agricole di cui sia stata accertata l'insolvenza - Garanzie concesse, in loro favore, dai soci - Assunzione, a carico dello Stato, delle predette garanzie - Immediata liberazione dei soci garanti - Configurabilità - Ragioni.

L'assunzione, da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, prevista dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 237 del 1993), ha determinato la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge (d.mm. 2 febbraio 1994 e d.m. 2 gennaio 1995), giacché esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge; ne deriva, dalla suddetta liberazione, che il creditore del socio garante non è legittimato ad agire in via revocatoria nei confronti di quest'ultimo, il quale ha perduto la qualità di debitore.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9959 del 20/04/2017